

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1 - Modalità di utilizzo e distribuzione delle risorse

Somme disponibili

Capitolo di spesa 2110120016 Bilancio 2023-2025

- annualità 2023 (€ 200.000,00)
- annualità 2024 (€ 200.000,00)
- annualità 2025 (€ 200.000,00).

Soggetti beneficiari:

I Comuni della Regione Marche secondo la seguente distinzione:

- € 400.000,00 derivante dalle annualità 2023-2024 saranno destinati ai Comuni con una popolazione inferiore o uguale ai 5.000 abitanti che rappresentano il 71% dei Comuni della Regione Marche, ripartendo le risorse disponibili in base al numero dei comuni medesimi;
- € 200.000,00 derivante dall'annualità 2025 saranno destinati ai Comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ripartendo le risorse disponibili in base al numero dei comuni medesimi.

Ai 160 Comuni con una popolazione inferiore o uguale ai 5.000 spettano:

- annualità 2023 ai primi 80 Comuni in ordine crescente secondo la popolazione € 2.500,00;
- annualità 2024 ai successivi 80 Comuni in ordine crescente secondo la popolazione € 2.500,00;

Ai 65 Comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti spettano € 3.076,92.

Finalità utilizzo risorse

Potenziamento delle dotazioni, mezzi e quant'altro necessario all'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1/2018.

Spese ammissibili (finanziabili):

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ripristino e adeguamento dotazione del Centro Operativo Comunale (televisori, fotocopiatrici, proiettori, centralini/telefoni, tavoli, sedie...);
- acquisto/manutenzioni ordinarie di mezzi di telecomunicazione finalizzati alla gestione delle emergenze;
- spese funzionamento sede comunale di coordinamento degli interventi COC (gruppo di continuità);
- acquisto attrezzature di materiale informatico per il potenziamento della sede COC (computer, stampanti, modem, webcam...);
- altra tipologia di spesa pertinente con le finalità predette.

Erogazione risorse

- Per i 160 Comuni con una popolazione inferiore o uguale ai 5mila abitanti:
 - entro il 31/12/2023 si provvede ad adottare atto di concessione e liquidazione contributo sino a concorrenza delle risorse disponibili sull'annualità 2023 per i primi 80 Comuni (in ordine crescente secondo la popolazione). La liquidazione avviene sotto forma di anticipo ed entro il 30/06/2024 dovrà essere trasmessa la relativa rendicontazione della spesa sostenuta.
 - entro il 31/12/2024 si provvede ad adottare atto di concessione e liquidazione contributo sino a concorrenza delle risorse disponibili sull'annualità 2024 per i successivi 80 Comuni. La liquidazione avviene sotto forma di anticipo ed entro il 30/06/2025 dovrà essere trasmessa la relativa rendicontazione della spesa sostenuta.
- Per i 65 Comuni con una popolazione superiore ai 5mila abitanti:
entro il 31/12/2025 si provvede ad adottare atto di concessione e liquidazione contributo sino a concorrenza delle risorse disponibili sull'annualità 2025. La liquidazione avviene sotto forma di anticipo ed entro il 30/06/2026 dovrà essere trasmessa la relativa rendicontazione della spesa sostenuta.

Il contributo concesso viene rimodulato in base alla spesa sostenuta.

Termini applicativi

Al fine di uniformare le modalità di rendicontazione e fornire indirizzi operativi, si ritiene opportuno allegare il modello di rendicontazione (Allegato 2), da rendersi sotto forma di

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell'ente comunale o suo delegato, per la rendicontazione dei costi sostenuti. Lo stesso deve essere trasmesso entro il 30 giugno dell'anno successivo alla concessione del contributo.

Si rende inoltre necessario stabilire le modalità di dettaglio al presente atto, che concernono in particolare:

- possibilità di concedere una proroga al termine di rendicontazione stabilito, in caso di richiesta motivata;
- revoca del finanziamento concesso, in caso di mancata presentazione della rendicontazione entro il termine stabilito. Trattandosi di contributo già liquidato, il Comune è tenuto alla restituzione delle somme godute nei termini che verranno indicati con atto adottato ad hoc. In caso di non restituzione, la Regione può sempre provvedere in via amministrativa, per compensazione;
- la specifica che la spesa sostenuta a fronte del contributo concesso e liquidato non può essere inferiore al contributo medesimo. Il contributo quindi è concesso e liquidato a copertura sino al 100% della spesa sostenuta. In caso di spesa inferiore al 100% del contributo, il Comune è tenuto a restituire la quota parte di contributo non coperta da spesa sostenuta, fatta sempre salva la compensazione amministrativa;
- la possibilità di verificare, a campione, le autocertificazioni presentate con obbligo per i Comuni di produrre, nel termine di 15 giorni dalla richiesta come pervenuta, la documentazione a supporto.